



**Federazione Italiana delle Imprese di Logistica e Spedizione,
Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali e
Retroportuali, Operatori Portuali, Imprese Portuali, Interportuali ed
Aeroportuali**

Statuto

(modificato dall'Assemblea in Roma l'11 dicembre 2019)

ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita a tempo indeterminato l'Associazione Federlogistica, federazione italiana delle imprese di logistica e spedizione, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali e retroportuali, operatori portuali, imprese portuali, interportuali ed aeroportuali italiane ed estere.

Federlogistica aderisce a Confraspporto – Confcommercio Imprese per l'Italia, ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti, nonché i deliberati degli organi confederali.

L'Associazione ha sede legale in Roma.

L'Assemblea degli Associati può stabilire l'istituzione di uffici periferici e di sedi territoriali dell'Associazione in Italia e all'estero.

All'Associazione possono aderire tutte le imprese che esercitano attività di:

- logistica
- spedizione
- deposito
- manipolazione
- distribuzione
- movimentazione, conservazione, e distribuzione delle merci per conto terzi e/o per conto proprio
- e-business, con particolare riferimento al settore dell'e-commerce

Possono inoltre aderire le associazioni di categoria riconducibili alla rappresentanza dei settori sopra citati; gli istituti, gli enti privati e le persone fisiche interessati al perseguimento degli scopi dell'Associazione; le imprese che, per la loro specificità, ne facciano richiesta.

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro. Essa ha come obiettivo primario la promozione, la tutela, l'efficacia e l'immagine del sistema logistico nazionale, sia in Italia che all'estero, nonché la qualità delle imprese aderenti.

L'Associazione si propone in particolare i seguenti compiti:

- a) studiare i problemi di interesse generale per i magazzini generali, magazzini frigoriferi, interporti, autoporti, centri intermodali, terminal portuali, interportuali e aeroportuali, centri logistici anche se integrati con attività di supporto alla produzione, magazzini stagionatori di formaggio, nonché per tutte le attività di cui all'Art. 1, indagando le modalità da seguire per la loro risoluzione e coordinando le esigenze espresse dalle imprese associate

- b) rappresentare e concorrere a promuovere forme di collaborazione fra le imprese aderenti, il settore del deposito per i magazzini generali, gli interporti, gli autoporti, i centri intermodali, i terminal portuali, interportuali e aeroportuali, i centri e gli operatori logistici, i magazzini frigoriferi, i silos per cereali, i depositi franchi, i depositi per conto terzi, i magazzini stagionatori di formaggio, nonché per tutte le attività di cui all'Art.1, nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni locali, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali
- c) organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni sui temi di interesse generale dei settori e favorire la conoscenza della categoria in Italia e all'estero
- d) tutelare le attività degli Associati sul piano economico e sindacale, stipulando anche accordi di carattere generale nonché contratti di lavoro. Le imprese ad attività promiscua sono libere di applicare contratti di lavoro di altri settori nei quali esse esplicano la loro attività preminente
- e) organizzare corsi di formazione e di perfezionamento, al fine di migliorare la professionalità del personale dipendente e favorire l'incremento dell'occupazione, nell'ambito delle aziende associate
- f) provvedere all'informazione ed alla consulenza relative a problematiche di interesse generale
- g) svolgere ogni altra attività collaterale nell'interesse dei settori di cui all'Art. 2, lett. a)

ART. 3 - ASSOCIATI

Possono aderire, in qualità di Associati, le imprese che:

- a) siano autorizzate all'esercizio di magazzini a norma di legge
- b) esercitino industria del freddo e attività affini
- c) siano concessionarie, a norma del R.D. 1773/1938 n. 728, di depositi franchi
- d) gestiscano silos e depositi di qualsiasi genere in zona portuale
- e) operino in regime di magazzino fiduciario bancario o doganale per conto terzi
- f) gestiscano centri di raccolta e smistamento merci per conto terzi
- g) gestiscano interporti, autoporti, centri intermodali, terminal portuali, terminal retroportuali, interportuali e aeroportuali
- h) gestiscano l'insieme delle operazioni di movimentazione delle merci dal produttore al consumatore con sistemi logistici avanzati ed in modo tecnologicamente organizzato
- i) rientrino comunque nell'ambito delle attività di cui all'Art. 1

Gli Associati hanno diritto ad usufruire delle prestazioni dell'Associazione ed a partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

ART. 4 - ADESIONE

La qualità di Associato si può acquisire su domanda di adesione della singola impresa o associazione, oppure su domanda di adesione presentata da raggruppamenti di categoria già costituiti per tutte le singole imprese sue aderenti.

La presentazione della domanda di adesione comporta l'automatica accettazione del presente Statuto.

Le domande di adesione vanno rivolte al Presidente dell'Associazione che le sottopone, nella prima riunione utile, all'esame della Presidenza, la quale decide sul loro accoglimento.

La decisione della Presidenza, quando non accoglie una domanda di adesione, deve essere motivata e comunicata all'impresa o associazione interessata.

ART. 5 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

La qualità di Associato si acquista a decorrere dal momento di accoglimento della domanda di adesione e si conserva per il periodo di un anno dal suddetto momento.

Tale qualità obbliga l'impresa o l'associazione al pagamento di una quota annuale di adesione. Queste devono essere corrisposte dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata l'accettazione della domanda.

Il rapporto associativo del singolo Associato si considera tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora quest'ultimo non presenti formale disdetta a mezzo posta elettronica certificata oppure lettera raccomandata alla segreteria dell'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno di adesione in corso.

La partecipazione alle attività dell'Associazione ed alle prestazioni offerte dalla stessa è condizionata al regolare versamento della quota annuale di adesione.

ART. 6 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

La qualità di Associato si perde:

- a) per dimissioni, le quali però non esonerano l'Associato dagli impegni assunti nei modi e termini di cui all'Art. 5
- b) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività dell'impresa aderente non rientri più tra quelle previste dall'Art. 3
- c) per inadempienza agli obblighi posti in capo allo stesso dalla Legge o dal presente Statuto, o per il verificarsi di situazioni incompatibili con l'interesse dell'Associazione, a giudizio insindacabile della Presidenza

Le decisioni della Presidenza in merito ad eventuali esclusioni producono effetto solo dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo dell'interessato.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

ART. 7 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati sono tenuti, oltre che all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni che in base ad esso sono adottate dagli organi associativi, a fornire le informazioni e le notizie loro richieste ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Tali informazioni e notizie debbono essere tenute riservate dall'Associazione e, ove necessario, utilizzate solo in forma riassuntiva o aggregata senza indicazione della fonte.

ART. 8 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Ciascun Associato è tenuto a versare, nella misura e secondo le modalità fissate dall'Assemblea, la quota annuale di adesione. L'entità e le modalità di esazione della quota, fermo quanto stabilito dall'Art. 5, sono decise annualmente dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Le quote di adesione non sono trasmissibili né rivalutabili.

ART. 9 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- la Presidenza
- il Presidente
- i Vice Presidenti

ART. 10 - ASSEMBLEA

All'Assemblea partecipano i rappresentanti della totalità degli Associati che siano in regola con il pagamento della quota di adesione alla data di riunione della stessa.

Possono intervenire all'Assemblea, sia in proprio che come portatori di deleghe ai sensi dell'Art. 15, i legali rappresentanti delle imprese e delle associazioni associate oppure le persone da esse stesse delegate. Essi sono vincolati dalle deliberazioni assunte nel rispetto della Legge e del presente Statuto.

ART. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria a discrezione del Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da un numero di Associati che rappresenti almeno un decimo del loro numero complessivo.

L'Assemblea può altresì essere convocata in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente, la Presidenza o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le convocazioni dell'Assemblea avvengono mediante avviso scritto a mezzo posta elettronica da spedirsi ai singoli Associati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i motivi d'urgenza, nel qual caso tale termine può essere ridotto a cinque giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, ove la prima andasse deserta, nonché delle materie da trattare. La seconda convocazione potrà aver luogo nello

stesso giorno fissato per la prima almeno un'ora dopo la prima, ma non oltre trenta giorni da quest'ultima.

ART. 13 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea in prima convocazione, è necessaria la presenza di un numero pari almeno alla metà del numero complessivo degli Associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea si ritiene valida qualunque sia il numero di Associati rappresentati.

Gli Associati che si astengono dal voto in Assemblea, o che si assentano nel corso della riunione, sono considerati come presenti ai fini del calcolo numerico per la validità della stessa.

ART. 14 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, da un altro Vice Presidente o, in subordine, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo presente.

Le delibere si prendono a maggioranza dei voti.

Ciascun Associato dispone di un solo voto.

ART. 15 - DELEGHE

Nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 10 ed ai fini della votazione delle delibere, in caso di assenza o impedimento gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato e delegare a quest'ultimo il proprio voto.

La delega di rappresentanza e di voto deve essere conferita per iscritto, per singole assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione e con specifica indicazione del nome del delegato.

Uno stesso Associato non può rappresentare in Assemblea più di tre Associati.

ART. 16 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) delibera sui problemi e sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta
- b) nomina i membri del Consiglio Direttivo
- c) discute e delibera sul rendiconto economico-finanziario di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo
- d) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto
- e) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che ne presiede i lavori, dai Vice Presidenti e dai Consiglieri.

I Consiglieri sono nominati dagli Associati costituiti in Assemblea. Essi durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri Consiglieri ne nominano i sostituti tra gli Associati che presentino i requisiti indicati dall'Art. 10. I Consiglieri sostituti restano in carica fino alla successiva riunione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritengono opportuno il Presidente oppure un terzo dei Consiglieri.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono inviate dalla segreteria dell'Associazione, a mezzo posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Decadono dalla carica di Consiglieri i membri che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo è personale.

ART. 18 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per la validità delle delibere del Consiglio è sufficiente la presenza di un terzo dei membri in carica.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le delibere vengono approvate con la maggioranza dei voti.

ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo strategico e di gestione dell'Associazione, con i più ampi poteri di elaborazione delle linee di azione e di gestione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea
- b) può delegare a singoli Consiglieri o a Commissioni da esso nominate specifici compiti
- c) assume le iniziative da intraprendere e può delegare gli studi che ritenga utili per il conseguimento dei fini dell'Associazione
- d) elegge il Presidente ed i Vice Presidenti
- e) approva le bozze di rendiconto economico-finanziario di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- f) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione
- g) delibera sull'adesione dell'Associazione ad organizzazioni, enti e comitati, in Italia e all'estero
- h) nomina il Segretario Generale dell'Associazione
- i) delibera su ogni altro oggetto sottopostogli dal Presidente
- j) approva i regolamenti interni

ART. 20 – PRESIDENZA

La Presidenza dell'Associazione è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti. Essa si riunisce a discrezione del Presidente.

I membri della Presidenza durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.

Le decisioni in seno alla Presidenza vengono assunte per consenso.

La partecipazione alle riunioni della Presidenza non è delegabile.

ART. 21 - POTERI DELLA PRESIDENZA

La Presidenza:

- a) compie gli atti di ordinaria amministrazione
- b) predispose le relazioni sull'attività dell'Associazione e le bozze di rendiconto economico-finanziario di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo
- c) decide su ogni altra materia non riservata dal presente Statuto al Consiglio Direttivo o all'Assemblea o sulle materie oggetto di competenza del Presidente
- d) esegue le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
- e) decide in merito alle domande di adesione all'Associazione ed assume le decisioni previste dall'Art. 6

ART. 22 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto fino a due volte consecutive.

Il Presidente:

- a) detiene la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio
- b) provvede all'esecuzione delle delibere degli organi dell'Associazione
- c) vigila e cura il funzionamento e l'andamento dell'Associazione
- d) presiede di diritto le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Presidenza
- e) può invitare alle riunioni degli organi associativi i presidenti delle commissioni tecniche e chiunque altro possa, a suo giudizio, risultare utile all'approfondimento dei punti all'ordine del giorno
- f) propone al Consiglio Direttivo il responsabile amministrativo da nominare

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempiono le funzioni, in subordine, il Vice Presidente più anziano di età oppure un altro Vice Presidente.

ART. 23 - VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e possono essere rieletti fino a due volte consecutive.

Ciascuno di essi è responsabile di una o più aree di competenza, a seconda delle deleghe individualmente attribuitegli dal Presidente.

ART. 24 - DELIBERE DI URGENZA

In caso di urgenza, il Presidente può compiere gli atti di competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, salvo ratifica entro il più breve tempo da parte degli stessi organi competenti.

ART. 25 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo e provvede all'organizzazione ed alla direzione degli uffici dell'Associazione.

Il Segretario Generale:

- a) dirige il personale dell'Associazione
- b) propone al Presidente l'assunzione o il licenziamento del personale
- c) partecipa alle riunioni degli organi associativi e delle commissioni tecniche con funzioni consultive e ne coadiuva i lavori
- d) svolge mansioni di ordinaria amministrazione
- e) assiste il Presidente nell'esecuzione delle delibere degli organi e nella predisposizione del rendiconto economico-finanziario di esercizio

ART. 26 – ESERCIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'esercizio economico-finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale e dal responsabile amministrativo, predispone una bozza di rendiconto economico-finanziario, seguendo le norme di competenza.

La bozza di rendiconto economico-finanziario di esercizio, le relazioni del Presidente e quelle del responsabile amministrativo vengono sottoposti al Consiglio Direttivo per il loro esame e discussione.

I testi approvati dal Consiglio Direttivo sono sottoposti all'Assemblea per l'approvazione definitiva.

ART. 27 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea approvata con la maggioranza di tre quarti dei voti, dopodichè l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili dell'Associazione ed estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui sono devoluti ad associazioni aventi finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

L'Associazione si considera sciolta qualora venisse meno il rapporto associativo con Confrasperto.

ART. 28 – SEDI TERRITORIALI

L'Assemblea può decidere, su proposta del Presidente, l'istituzione in Italia e all'estero di sedi territoriali dell'Associazione che siano espressione della stessa a livello regionale, provinciale ed internazionale, da regolarsi con apposito statuto standard adottato dagli organi dell'Associazione.

Le sedi territoriali dell'Associazione sono denominate "Federlogistica (segue il nome della Regione, dell'area geo-economica regionale o del capoluogo di Provincia di competenza)" e sono autorizzate all'utilizzo del logo e/o di altre forme di manifestazione esteriore dell'Associazione.

Le sedi territoriali sono, dal punto di vista legale ed economico-contabile, soggetti separati e distinti rispetto a Federlogistica e costituiscono centri autonomi di imputazione di diritti ed obblighi nei confronti di terzi. In nessun caso l'utilizzo del logo e/o di altre forme di manifestazione esteriore che denoti l'appartenenza all'Associazione è da intendersi come sovrapposizione delle distinte soggettività. Le attività poste autonomamente in essere dalle sedi territoriali non coinvolgono l'Associazione sotto alcun profilo.

In qualsiasi momento l'Assemblea può, su proposta del Presidente, disporre la revoca del logo di Federlogistica ovvero deliberare il commissariamento della sede territoriale per giustificato motivo.

Alle sedi territoriali spettano, in nome e per conto dell'Associazione, la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese associate a Federlogistica presenti nei territori di competenza.

Le sedi territoriali:

- a) cooperano all'attuazione al livello locale degli scopi dell'Associazione di cui all'Art. 2
- b) agiscono in stretta conformità alle direttive emanate dagli organi dell'Associazione

- c) possono, ove le condizioni lo permettano, fornire assistenza alle imprese associate nelle materie legislative ed amministrative di competenza degli Enti e delle autorità locali di riferimento
- d) possono proporre argomenti all'esame degli organi dell'Associazione
- e) non possono trattare con terzi, salvo delega espressa, questioni di esclusiva competenza degli organi dell'Associazione ai sensi del presente Statuto

ART. 29 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea con delibera adottata a maggioranza.

ART. 30 - NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano le Associazioni non riconosciute.